SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2001, n. 207.

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 23 marzo 2001.

Modalità e condizioni per l'utilizzo di materiale e prodotti a basso rischio per la produzione di alimenti per animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici . . . . Pag. 17

DECRETO 30 marzo 2001.

Entrata in vigore di testi di aggiornamento della Farmacopea europea, nelle lingue inglese e francese (Risoluzione AP - CSP (00)8) . . . . Pag. 18

DECRETO 30 aprile 2001.

Recepimento del regolamento CE n. 1069/98 del 26 maggio 1998, relativamente alla procedura per l'autorizzazione di modifiche di scarsa rilevanza in materia di specialità medicinali . . . . Pag. 19

DECRETO 16 maggio 2001.

Riconoscimento al sig. Bonfanti Daniel del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 21

DECRETO 16 maggio 2001.

Riconoscimento al sig. Corradini Gerd del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 21

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 2 maggio 2001.

Determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2001 . . . . Pag. 22

DECRETO 15 maggio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Rieti . . . . Pag. 25

DECRETO 15 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Quadrifoglio 90», in Benevento . . . . Pag. 27

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «I.C.L.A. - Iniziative culturali lavoratori aretini» a r.l., in Arezzo . . . . Pag. 27

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Casa del popolo del Monastero» a r.l., in Cavriglia . . . . Pag. 28

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Capo Vaticano», in Ricadi. . . . . Pag. 28

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Ivone», in Nardodipave. . . . . Pag. 28

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «S. Gaspare», in Limbadi . . . . Pag. 29

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «S. Onofrio», in Sant'Onofrio . . . . Pag. 29

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Triarie», in Arena. Pag. 30

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 2 maggio 2001.

Rettifica del decreto ministeriale 9 gennaio 2001. Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di alcune varietà di specie ortive nel relativo Registro nazionale. Pag. 30

DECRETO 8 maggio 2001.

Iscrizione della varietà di girasole «Solemio» nel relativo registro nazionale. . . . . Pag. 31

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 23 aprile 2001.

Determinazione della misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio ai sensi dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'esercizio 2001, da ogni impresa iscritta e annotata nei registri di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. . . . . Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Revoca del finanziamento relativo al contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e Piaggio veicoli europei S.p.a. (Deliberazione n. 20/2001) . . . . Pag. 34

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2001.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Napoli . . . . Pag. 34

PROVVEDIMENTO 16 maggio 2001.

Nomina della Soget S.p.a. quale commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Pescara. . . . . Pag. 35

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2001.

Irregolare funzionamento della sezione staccata dell'ufficio di Sulmona dell'Agenzia delle entrate operante in Castel di Sangro . . . . Pag. 36

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Approvazione del regolamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato. Pag. 37

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 37

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 31 maggio 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 37

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rhinocort» . . . . . . Pag. 37

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecocillin». Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamyl». Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Replens». Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biolac EPS» . . . . Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluminex». Pag. 39

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparsil». Pag. 39

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zanizal». Pag. 39

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Cruzzy shampoo potenziato al Mesulfene» . . . . . . Pag. 39

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucomist». Pag. 39

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ukidan» Pag. 39

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma: Marchi di identificazione dei metalli preziosi. Pag. 39

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 1º febbraio 2001 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Modificazioni alla delibera 4 agosto 2000, n. 105/2000, concernente il "Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Robert Bosch Italia S.p.a."». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2001) . . . . Pag. 40

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133/L

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. **206.**

Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

01G0260

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2001, n. **207.**

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 77 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare gli articoli 10 e 30;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, recante direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visti i pareri delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione e quadro generale di riferimento

1. Il presente decreto legislativo disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, di seguito denominate «istituzioni» nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito denominata «legge», in attuazione della delega prevista dall'articolo 10.

2. Gli interventi e le attività svolte dalle istituzioni riordinate a norma del presente decreto legislativo si attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle disposizioni regionali.

Art. 2.

Criteri generali per l'inserimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale

1. Le istituzioni di cui al presente decreto legislativo, che operano prevalentemente nel campo socio assistenziale anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.

2. Le Regioni disciplinano le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli interventi prioritari, le regioni definiscono:

a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;

b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;

c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

Art. 3.

Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni

1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990. Le Regioni disciplinano le residue ipotesi e regolano i rapporti con i nuovi enti pubblici o privati nell'ambito delle deleghe di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Gli enti equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.

Art. 4.

Disposizioni comuni

1. Le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private a norma del presente decreto legislativo conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle quali derivano.

2. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alle condizioni ivi previste.

3. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2003, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.

5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

6. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo l'ottavo capoverso è aggiunto il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative di utilità sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quinquies*. ... L. 250.000.»;

b) alle note è aggiunta la seguente: «II-*quinquies*) A condizione che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilità sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa.»;

c) dopo l'articolo 11-*bis* è aggiunto il seguente: «Art. 11-*ter*. — Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private ... L. 250.000.».

7. La disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi.

Capo II

AZIENDE DI SERVIZI

Art. 5.

Aziende pubbliche di servizi alla persona

1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale obbligo le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, recante: «Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale», o per le quali ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto legislativo.

2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è esclusa:

a) nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;

b) nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;

c) nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni;

d) nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.

3. Le ipotesi di cui al comma 2 sono definite dalle regioni sulla base di criteri generali previamente determinati con atto di intesa da adottarsi in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle IPAB, tenendo comunque conto del territorio servito dall'istituzione, della tipologia dei servizi e della complessità delle attività svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro elemento necessario per la classificazione delle istituzioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, l'istituzione può comunicare alla Regione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'at-

tività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso la Regione, ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, promuove lo scioglimento dell'istituzione prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio o dei comuni territorialmente competenti, possibilmente aventi finalità identiche o analoghe.

5. Nel caso di cui al comma 2, lettera *d)*, la istituzione, ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo può deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione la regione promuove lo scioglimento dell'istituzione provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.

6. Con l'atto d'intesa di cui al comma 3 le Regioni provvedono altresì a dettare criteri omogenei per la determinazione dei compensi degli amministratori e dei direttori, in proporzione alle dimensioni e alle tipologie di attività delle aziende. Detti criteri sono aggiornati ogni tre anni.

7. I procedimenti per la trasformazione delle istituzioni sono disciplinati dalle Regioni con modalità e termini che ne consentano la conclusione entro il termine di trenta mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

8. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione.

Art. 6.

Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

2. All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità di elezione o nomina degli organi di Governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

3. Nell'ambito della sua autonomia l'azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.

4. Gli statuti disciplinano i limiti nei quali l'azienda pubblica di servizi alla persona può estendere la sua attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.

Art. 7.

Organi di Governo

1. Sono organi di Governo dell'azienda pubblica di servizi alla persona il consiglio di amministrazione ed il presidente, nominati secondo le forme indicate dai rispettivi statuti, che determinano anche la durata del mandato e le modalità del funzionamento del consiglio di amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.

2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente o consigliere di amministrazione sulla base dei criteri determinati con l'atto di intesa di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Gli organi di Governo restano in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente.

4. Ai componenti gli organi di Governo delle IPAB e delle aziende di servizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Gli emolumenti spettanti ai componenti gli organi di Governo sono determinati, sulla base dei criteri definiti dalla Regione sulla base dell'atto di intesa di cui all'articolo 5, comma 3, con il regolamento di organizzazione dell'azienda, approvato dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla data del suo insediamento, sottoposto ai controlli stabiliti dalla legge regionale.

Art. 8.

Funzioni degli organi di Governo

1. Gli organi di Governo dell'azienda pubblica di servizi alla persona esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto, e comunque provvede alla

nomina del direttore; alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; all'individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite; all'approvazione dei bilanci; alla verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti; all'approvazione delle modifiche statutarie ed i regolamenti interni.

Art. 9.

Gestione dell'azienda di servizi e responsabilità del direttore

1. La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attività amministrativa sono affidate ad un direttore, nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. Può essere incaricato della direzione dell'azienda anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica, per tipologie di aziende individuate in sede di formulazione dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile, il cui onere economico è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5.

3. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.

4. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

5. Il consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione di cui al successivo articolo 10, adotta nei confronti del direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Art. 10.

Verifiche amministrative e contabili

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito della loro autonomia, si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.

Art. 11.

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime.

2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate.

3. Gli statuti debbono garantire l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 12.

Adeguamento e approvazione degli statuti e dei regolamenti di organizzazione

1. Gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ferme restando le originarie finalità statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi di amministrazione delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali competenti, che li approvano nel termine e con le modalità previste dalle leggi regionali. Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura. Con la stessa procedura è altresì adottato e approvato il regolamento di organizzazione dell'azienda di cui all'articolo 7, comma 5.

Art. 13.

Patrimonio

1. Il patrimonio delle aziende pubbliche di servizi alla persona è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. All'atto della trasformazione le istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alle Regioni gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.

3. I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare: *a)* in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; *b)* in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.

4. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale può richiedere chiarimenti — limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi — entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga in quanto l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimento motivato entro il termine predetto.

5. I trasferimenti di beni a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamento di pubblici servizi.

Art. 14.

Contabilità

1. Le Regioni, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge, definiscono i criteri generali in matera di contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo la possibilità di utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore a quello fissato dalla specifica normativa comunitaria e di quella interna di recepimento, nonché disposizioni per la loro gestione economico-finanziaria e patrimoniale, informate ai principi di cui al codice civile, prevedendo, tra l'altro:

a) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;

b) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

c) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

d) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;

e) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

2. Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applica l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposte ai controlli successivi sull'amministrazione e ai controlli sulla qualità delle prestazioni disciplinati dalle leggi regionali.

4. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire alle Regioni rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

5. Le Regioni disciplinano le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Art. 15.

IPAB che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione

1. Le istituzioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolgono indirettamente attività socio assistenziale mediante l'erogazione, ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, ed hanno natura originariamente pubblica possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in azienda di servizi. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo ed attivano gli interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.

2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora a norma dell'articolo 5 debba escludersi la loro trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo III.

Capo III

PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO

Art. 16.

Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato

1. Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o l'ispirazione di cui all'articolo 5, comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, e il presente decreto legislativo escludano la possibilità di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalità statutarie.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione; per le IPAB che operano in più regioni la nomina è effettuata d'intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa è effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale.

3. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.

4. La Regione, quale autorità governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.

5. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo l'esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l'atto costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto del nuovo ente.

Art. 17.

Revisione statutaria

1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche:

a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;

b) la possibilità del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;

c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;

d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.

2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

Art. 18.

Patrimonio

1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente Capo è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Ciascuna istituzione, all'atto della trasformazione, è tenuta a provvedere alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

2. I beni di cui all'articolo 17, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazioni e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2.

3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione. di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle fina-

lità istituzionali sono inviati alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

Capo IV

FUSIONI

Art. 19.

Rinvio alla disciplina regionale

1. Le Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona di cui al presente decreto, stabiliscono, nell'ambito di livelli territoriali ottimali previamente individuati nelle sedi concertative di cui all'articolo 2, comma 3, i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di più istituzioni.

2. Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare procedure semplificate di fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 4 della legge.

3. In caso di fusione, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento.

4. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sono nominati dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.

5. Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e l'estinzione delle aziende pubbliche di servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle regioni.

Capo V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 20.

Poteri sostitutivi

1. Qualora la Regione rilevi una accertata inattività che comporti sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono la trasformazione delle istituzioni, assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere in tal senso, decorso infruttuosamente il quale, sentito il soggetto medesimo, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

2. Le Regioni disciplinano l'intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di irregolare costituzione dell'organo di governo.

Art. 21.

Disposizione transitoria

1. A norma dell'articolo 30 della legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 22.

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— Il testo dell'art. 77 della Costituzione è il seguente:

«Art. 77. — Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

— La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2000, n. 265, supplemento ordinario. Il testo vigente dell'art. 10 è il seguente:

«Art. 10 *(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'art. 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *b)*;

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera *b)*:

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere *b)* e *c)*;

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai princìpi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.».

— Il testo dell'art. 30 della citata legge n. 328/2000 è il seguente:

«Art. 30 *(Abrogazioni)*. — 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'art. 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle legge 10 febbraio 1962, n. 66, legge 26 maggio 1970, n. 381, legge 27 maggio 1970, n. 382, legge 30 marzo 1971, n. 118, legge e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, recante «Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1990, n. 45.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2000, n. 286.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1, comma 1:

— La legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante: «Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1890, n. 171.

— Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 328/2000 è il seguente:

«Art. 1 *(Principi generali e finalità)*. — 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i princìpi di sussidiarietà, cooperazione, effica-

cia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'àmbito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'àmbito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.».

— Per il testo dell'art. 10 della citata legge n. 328/2000, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 2, comma 1:

— L'art. 22 della citata legge n. 328/2000 recita testualmente:

«Art. 22 *(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).* — 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'art. 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'art. 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera *c)*, sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, legge 27 maggio 1991, n. 176, legge 15 febbraio 1996, n. 66, legge 28 agosto 1997, n. 285, legge 23 dicembre 1997, n. 451, legge 3 agosto 1998, n. 296, legge 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'art. 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni àmbito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.».

Note all'art. 3, comma 1:

— Per il titolo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, si veda in note alle premesse.

— L'art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/1998, reca:

«Art. 138 *(Deleghe alle regioni).* — 1. Ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera *a)*;

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1, opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.».

Note all'art. 3, comma 2:

— L'art. 91 della citata legge n. 6972/1890, reca:

«Art. 91. — Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:

1) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;

2) le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;

3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti.

In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.

Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.».

— L'art. 40, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, così dispone:

«Art. 40. — Debbono intendersi che facciano o possano far carico agli enti e alle amministrazioni di cui al n. 3 dell'art. 91 della legge, i legati di culto che gravino beni di pertinenza di enti ecclesiastici conservati, o che debbano essere adempiuti dal demanio, dall'amministrazione del fondo per il culto, dai patroni rivendicanti e svincolanti, o dagli economati generali dei benefici vacanti.».

Nota all'art. 4, comma 1:

— Per il titolo della citata legge n. 6972/1890, si veda in note all'art. 1.

Nota all'art. 4, comma 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante «Disciplina delle agevolazioni tributarie», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2. Il testo vigente dell'art. 6 è il seguente:

«Art. 6 *(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).* — L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.».

Note all'art. 4, comma 6:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1986, n. 99, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 1 e delle relative note della tariffa, parte prima, allegata la suddetto testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 1. — 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti lativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8%.

Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7%.

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di oggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153: 15%.

Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione: 3%.

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis):* 3%.

Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, primo comma, numero 8-*bis),* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'anno l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%.

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane: L. 250.000.

Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi: L. 250.000.

Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative di utilità sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quinquies: L. 250.000.

Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quater):* L. 250.000.

Note:

I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8%, l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, e delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento.

Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente.

In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.

II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento la parte acquirente:

a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'anno di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;

b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione del beni al vincolo. L'agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.

Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immmediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico II-*bis).*

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o constitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della legge dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze, dell'immobile di cui alla lettera *a)*. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti egli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

II-*ter)* Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

II-*quater)* A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.

II-*quinquies)* A condizione che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilità sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa.».

Nota all'art. 4, comma 7:

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario. L'art. 13 reca:

«Art. 13 *(Erogazioni liberali).* — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 13-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera *i)*, è aggiunta, in fine, la seguente: "*i-bis)* le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in

caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle lettere *a), g), h)* e *i)*" sono sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere *a), g), h), i)* ed *i-bis)*";

b) nell'art. 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera *c-quinquies)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"*c-sexies)* le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultato dalla dichiarazione dei redditi.";

c) nell'art. 110-*bis*, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere *a), g), h)* e *i)* del comma 1 dell'art. 13-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere *a), g), h), i)* ed *i-bis)* del comma 1 dell'art. 13-*bis*";

d) nell'art. 113, comma 2-*bis*, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere *a), g), h)* e *i)* del comma 1 dell'art. 13-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere *a), g), h), i)* ed *i-bis)* del comma 1 dell'art. 13-*bis*";

e) nell'art. 114, comma 1-*bis*, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere *a), g), h)* e *i)* dei comma 1 dell'art. 13-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere *a), g), h), i)* ed *i-bis)* del comma 1 dell'art. 13-*bis*".

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'art. 65, comma 2, lettera *c-sexies)*, del predetto testo unico.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *i-bis)*, del medesimo testo unico.

6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'art. 65, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera *c-sexies)* del medesimo art. 65, comma 2.

7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'art. 114, comma 2-*bis*, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesima erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-*bis*, del medesimo art. 414.».

Nota all'art. 5, comma 1:

— Per il titolo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1990, veda in note alle premesse.

Nota all'art. 5, comma 8:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 88, comma 2 è il seguente:

«2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali.».

Nota all'art. 7, comma 4:

— Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 87 è il seguente:

«Art. 87 *(Consigli di amministrazione delle aziende speciali)*. — 1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'art. 78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4, nell'art. 81, nell'art. 85 e nell'art. 86.».

Nota all'art. 10, comma 1:

— Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 11, comma 1:

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993, supplemento ordinario. Il titolo III reca testualmente: «Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale».

Nota all'art. 11, comma 2:

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, supplemento ordinario. L'art. 39, comma 1 reca testualmente:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).* — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.».

Nota all'art. 13, comma 3:

— L'art. 828, comma 2 del codice civile, reca testualmente:

«Art. 828 *(Condizione giuridica dei beni patrimoniali).* — I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.».

Nota all'art. 14, comma 1:

— Per l'art. 10, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 14, comma 2:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, supplemento ordinario. L'art. 5, comma 7, così come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, reca testualmente:

«Art. 5 *(Patrimonio e contabilità).* — 7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la contabilità finanziaria è soppressa.

Nota all'art. 14, comma 5:

— La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, recante «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 28 dicembre 1956.

Nota all'art. 16, comma 4:

— L'art. 25 del codice civile, reca testualmente:

«Art. 25 *(Controllo sull'amministrazione delle fondazioni).* — L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori».

— L'art. 27 del codice civile, reca testualmente:

«Art. 27 *(Estinzione della persona giuridica).* — Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare».

Nota all'art. 16, comma 5:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, si veda in note alle premesse.

Nota all'art 18, comma 3:

— L'art. 23 del codice civile, reca testualmente:

«Art. 23 *(Annullamento e sospensione delle deliberazioni).* — Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate, su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deilbera impugnata, quando sussistono gravi motivi, Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa».

Nota all'art. 19, comma 2:

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 328/2000, reca testualmente:

«Art. 4 *(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).* — 1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'art. 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato art. 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'art. 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'art. 18 della presente legge.».

Nota all'art. 21, comma 1:

— Per il titolo della citata legge n. 6972/1890, si veda in note all'art. 1.

01G0265

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 marzo 2001.

Modalità e condizioni per l'utilizzo di materiale e prodotti a basso rischio per la produzione di alimenti per animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 101 del 3 maggio 1994;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 15 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2001;

Viste le decisioni della Commissione europea 2000/766/CE, 2001/9/CE e 2001/165/CE;

Vista la legge 9 marzo 2001, n. 49, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001 n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per l'encefalopatia spongiforme bovina e per l'ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio, e in particolare l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, modalità e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio per la produzione di alimenti per animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, e con esclusione della destinazione ad alimentazione zootecnica;

Considerato che il Comitato per le specialità medicinali (CPMP) ed il Comitato per le specialità medicinali veterinarie (CVMP) dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA) hanno adottato una linea guida congiunta in materia di minimizzazione del rischio di trasmissione degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale tramite prodotti medicinali per uso umano e veterinario;

Decreta:

Art. 1.

1. Il materiale e i prodotti a basso rischio destinabili, ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, alla fabbricazione di alimenti per animali familiari, prodotti farmaceutici e prodotti tecnici, sono esclusivamente quelli di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Chiunque produca il materiale e i prodotti a basso rischio di cui all'allegato I per la fabbricazione dei prodotti richiamati al comma 1, deve conservare per almeno due anni presso il proprio stabilimento o esercizio, copia dei documenti che accompagnano il trasporto dei citati materiali e prodotti fino alla prima destinazione.

3. Il materiale a basso rischio di cui all'allegato I, destinato ad uno stabilimento a ciò autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, o al deposito intermedio di cui al comma 6, deve essere:

a) trasportato in contenitori o automezzi autorizzati per il basso rischio di cui al decreto interministeriale 26 marzo 1994, relativo alla raccolta e al trasporto di rifiuti di origine animale;

b) accompagnato dal documento di cui all'allegato *A* al citato decreto interministeriale 26 marzo 1994.

4. I prodotti ottenuti dalla trasformazione del materiale a basso rischio di cui all'allegato I, devono essere ottenuti in stabilimenti autorizzati a basso rischio e devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

5. I prodotti di cui al comma 4 devono essere accompagnati fino allo stabilimento di fabbricazione di alimenti per animali familiari o di prodotti tecnici, dal documento di cui alla decisione della Commissione europea 97/735/CE.

6. Il materiale a basso rischio di cui all'allegato I, può essere stoccato solo in depositi esclusivamente dedicati, a tal fine autorizzati ai sensi del decreto interministeriale 26 marzo 1994. Il titolare o il responsabile di detto deposito deve tenere, per almeno due anni, un registro di carico e scarico dei sottoprodotti in questione dal quale risultino le informazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*; tale registro deve essere vidimato dalla azienda sanitaria competente per territorio. I prodotti ottenuti dalla trasformazione del citato materiale in stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, non possono essere stoccati nei depositi di cui al presente comma.

Art. 2.

1. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di fabbricazione dei prodotti richiamati all'art. 1, comma 1, deve:

a) stabilire e applicare metodi di sorveglianza e controllo dei punti critici in relazione alla tipologia della materia prima e dei processi tecnologici utilizzati e al destino finale del prodotto ottenuto;

b) effettuare, secondo la tipologia delle materie prime e dei prodotti finiti, analisi di laboratorio o verifiche per escludere che l'immissione in commercio del prodotto finito possa costituire un rischio sanitario per l'uomo o per gli animali;

c) tenere aggiornati i dati e i documenti relativi ai punti *a)* e *b)* nonché tenere, per almeno due anni, un registro aggiornato di carico delle materie prime introdotte, con l'indicazione della tipologia, dei quantitativi e della provenienza, e di scarico del prodotto, con l'indicazione della tipologia, dei quantitativi e dei luoghi di destinazione di esso. Tale registro deve essere vidimato dalla azienda sanitaria competente per territorio;

d) fissare le modalità di tracciabilità e di ritiro dei prodotti dal commercio nel caso in cui a seguito dei risultati della sorveglianza e controllo effettuati in applicazione dei punti *a)* e *b)*, questi possano costituire un rischio sanitario per l'uomo o per gli animali nonché quando il ritiro sia disposto con provvedimento motivato dell'autorità sanitaria.

2. Gli alimenti per animali familiari e i prodotti tecnici devono essere fabbricati nel rispetto delle prescrizioni minime fissate nell'allegato II al presente decreto.

3. Gli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti richiamati all'art. 1, comma 1, nonché i depositi di cui all'art. 1, comma 5, sono sottoposti alle attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.

Art. 3.

1. La violazione delle prescrizioni del presente decreto comporta la sospensione per un periodo non superiore a sei mesi ed in caso di reiterazione delle stesse il ritiro del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio 324

ALLEGATO I

Parte A - *Materiali e prodotti a basso rischio per la produzione di alimenti per animali familiari prodotti tecnici:*

1) tutte le parti degli animali macellati e dichiarati idonei al consumo umano:

2) tutte le parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse dichiarate idonee al consumo umano ed a condizione che non contengano residui indesiderati o oltre i limiti consentiti;

3) sangue proveniente da animali regolarmente macellati e sottoposti con esito favorevole alla visita *ante mortem* da parte del veterinario ufficiale, con l'esclusione del sangue proveniente da animali macellati ma sottoposti a restrizione nell'ambito dei piani di profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili o macellati d'urgenza o comunque con sintomi clinici, riscontrabili durante la visita *ante mortem*, riferibili a malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;

4) le pelli per la produzione di prodotti tecnici, gli zoccoli e le corna, le setole di suini e le piume ottenute da animali macellati e considerati idonei alla macellazione a seguito dell'ispezione *ante mortem;*

5) i sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano compresi i ciccioli e le ossa sgrassate ed il siero di latte;

6) i prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, originariamente destinati al consumo umano ma in seguito destinati al consumo animale per motivi commerciali o per motivi di lavorazione o imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presenti alcun rischio per la salute umana o animale;

7) latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie infettive trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il latte;

8) pesci ed altri animali marini e di acquacoltura nonché gli scarti della loro lavorazione;

9) uova rotte provenienti da allevamenti o stabilimenti nonché i gusci provenienti dagli stabilimenti di lavorazione degli ovoprodotti e dai centri di incubazione;

10) proteine ottenute dai materiali e prodotti di cui ai precedenti punti da 1 a 9.

Parte B - *Materiali e prodotti a basso rischio per la produzione di prodotti farmaceutici:*

materiali che non rientrano negli scopi della linea guida TSE o materiali per i quali sia dimostrato il rispetto dei requisiti previsti dalla linea guida TSE o preferibilmente, materiali derivati da animali noti per non essere suscettibili ad encefalopatia spongiforme trasmissibile.

ALLEGATO II

Prescrizioni minime per la produzione di alimenti per animali familiari e prodotti tecnici:

a) trasformazione delle materie prime per alimenti per animali familiari.

Le materie prime per la produzione di alimenti per animali familiari devono essere sottoposte a trattamento utilizzando la temperatura di almeno 90º C;

b) trasformazione delle materie prime per prodotti tecnici.

Le materie prime da utilizzare per la produzione di prodotti tecnici da destinarsi all'utilizzazione come fertilizzanti dovranno essere trattate secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla decisione 99/534/CE.

Il prodotto dopo la trasformazione deve essere conforme ai requisiti previsti all'allegato II, cap. III del decreto legislativo n. 508/1992.

01A5879

DECRETO 30 marzo 2001.

Entrata in vigore di testi di aggiornamento della Farmacopea europea, nelle lingue inglese e francese (Risoluzione AP - CSP (00)8).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995 - 1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (00)8 che prevede per il 1° aprile 2001, l'entrata in vigore del testo revisionato della monografia «Daunorubicina cloridrato (0662)» della Farmacopea europea (allegato 1);

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale del testo adottato dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo nelle lingue inglese e francese della monografia «Daunorubicina cloridrato» elencato nell'allegato n. 1 al presente decreto, entra in vigore nel territorio nazionale come facente parte della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana il 1° aprile 2001.

Il citato testo è disponibile, a richiesta, presso il segretariato tecnico della farmacopea ufficiale dell'Istituto superiore di sanità.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Roma, 30 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO 1

TESTO REVISIONATO

Monografia

Latino	N.	Inglese	Francese	Italiano
Daunorubicini hydrochloridium	0662	Daunorubicin hydrochloride	Daunorubicine (chlorhydrate de)	Daunorubicina cloridrato

01A5880

DECRETO 30 aprile 2001.

Recepimento del regolamento CE n. 1069/98 del 26 maggio 1998, relativamente alla procedura per l'autorizzazione di modifiche di scarsa rilevanza in materia di specialità medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante norme di recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 12-*bis* del predetto decreto legislativo con il quale è stata recepita la procedura per l'autorizzazione delle modifiche di scarsa rilevanza, dettata dal regolamento (CE) n. 542/1995 della commissione, del 10 marzo 1995;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/98 del 26 maggio 1998, con il quale la commissione della Comunità europea ha introdotto modifiche al già citato regolamento (CE) n. 542/95, e in particolare all'allegato I;

Visto il comma 9 del menzionato art. 12-*bis*, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della sanità vengono adottate modifiche ed integrazioni dell'allegato I, tenuto conto di eventuali modifiche dell'allegato I al regolamento (CE) n. 542/95;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato I dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è modificato come segue:

1) all'allegato I, il testo della modifica n. 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. — Modifica consecutiva alla o alle modifiche della o delle autorizzazioni di fabbricazione.

Nota bene: l'autorizzazione di fabbricazione modificata deve essere presentata all'autorità competente.

Modifica nel nome di un fabbricante del medicinale.

Condizioni da soddisfare: lo stabilimento di fabbricazione deve rimanere il medesimo.

Modifica dello o degli stabilimenti di fabbricazione per tutto o parte del processo produttivo del medicinale.

Condizioni da soddisfare: nessuna modifica né del processo produttivo né delle specifiche, compresi metodi di prova.

Revoca della licenza di fabbricazione ad uno stabilimento di fabbricazione»;

2) All'allegato I, il testo della modifica n. 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. — Modifica nel sistema di colorazione del prodotto (aggiunta, soppressione o sostituzione di uno o più coloranti).

Condizioni da soddisfare: stesse caratteristiche funzionali, nessuna modifica del profilo di dissoluzione per le forme solide. Gli adattamenti di piccola rilevanza

alla formulazione per mantenere il peso totale devono avvenire tramite un eccipiente che di norma rappresenta una frazione importante della formulazione»;

3) All'allegato I, la modifica n. 6 è sostituita da:

«6. — Modifica nel sistema di aromatizzazione del prodotto (aggiunta, soppressione o sostituzione di uno o più aromi).

Condizioni da soddisfare: l'aroma proposto deve essere conforme alla direttiva 88/388/CEE del consiglio. Gli adattamenti di piccola rilevanza alla formulazione per mantenere il peso totale devono avvenire tramite un eccipiente che di norma rappresenta una frazione importante della formulazione»;

4) All'allegato I, dopo la modifica n. 10 è aggiunto il seguente testo:

«10-*bis*. — Aggiunta o sostituzione del dosatore per le forme liquide per uso orale e per altre forme liquide.

Condizioni da soddisfare: le dimensioni e l'eventuale precisione del dosatore proposto devono essere compatibili con la posologia approvata»;

5) All'allegato I, dopo la modifica n. 11, è aggiunto il seguente testo:

«11-*bis*. — Modifica nel nome di un fabbricante del principio attivo.

Condizioni da soddisfare: il fabbricante del principio attivo deve restare il medesimo»;

«11-*ter*. — Modifica del fornitore di un composto intermedio impiegato nella fabbricazione del principio attivo.

Condizioni da soddisfare: le specifiche, il metodo di sintesi e le procedure di controllo della qualità sono identiche a quelle già approvate»;

6) All'allegato I, dopo la modifica n. 12, è aggiunto il seguente testo:

«Condizione alternativa: ...o deve essere fornito un certificato di idoneità della Farmacapea europea».

«12-*bis*. — Modifica nella specifica del materiale iniziale o intermedio usato nella fabbricazione del principio attivo.

Condizioni da soddisfare: la specifica deve essere più rigorosa o devono essere aggiunte nuove prove e limiti»;

7) All'allegato I, dopo la modifica n. 15, è aggiunto il seguente testo:

«15-*bis*. — Modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale.

Condizioni da soddisfare: la specifica deve essere più rigorosa o devono essere aggiunte nuove prove e limiti»;

8) All'allegato I, dopo la modifica n. 20, è aggiunto il seguente testo:

«20-*bis*. — Prolungamento della durata di stabilità o del periodo di ripetizione della prova del principio attivo.

Condizioni da soddisfare: sono stati effettuati gli studi di stabilità al protocollo che è stato approvato al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio; gli studi devono indicare che le specifiche autorizzate relative alla durata di stabilità sono ancora soddisfatte»;

9) All'allegato I, dopo la modifica n. 24, è aggiunto il seguente testo:

«24-*bis*. — Modifica nella procedura di prova per un materiale iniziale o intermedio impiegato nella fabbricazione del principio attivo.

Condizioni da soddisfare: i risultati della convalida del metodo comprovano che la nuova procedura è quantomeno equivalente alla procedura precedente. La specifica non deve risultarne pregiudicata»;

10) All'allegato I, la nota in calce della modifica n. 26 è così modificata:

«Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fa rinvio all'edizione attuale della Farmacopea, non è richiesta alcuna domanda di modifica sempreché la modifica sia introdotta entro sei mesi dall'adozione della monografia riveduta»;

11) All'allegato I la modifica n. 30 «modifica della forma del contenitore», viene sostituita dal seguente testo:

«30. — Modifica nella dimensione della confezione di un medicinale.

Condizioni da soddisfare: le specifiche relative ai medicinali non devono subire effetti negativi, le nuove dimensioni devono essere coerenti con il dosaggio e la durata approvati e riportati nella sintesi delle caratteristiche del prodotto; la modifica non deve riguardare i preparati parenterali. Il materiale di condizionamento rimane lo stesso»;

12) All'allegato I la modifica n. 31 viene sostituita dal seguente testo:

«31. Modifica della forma del contenitore.

Condizioni da soddisfare: il prodotto non deve subire nel contenitore modifiche di qualità e di stabilità, non si devono verificare cambiamenti nelle interazioni contenitore prodotto; la modifica non riguarda una componente fondamentale del materiale di condizionamento che ha incidenza sulla somministrazione o sull'uso del medicinale»;

13) All'allegato I, la modifica n. 32 è sostituita dal seguente testo:

«32. — Modifica di impressioni rilievi o altre marcature (escluse incisioni) su compresse o impressioni su capsule, compresa l'aggiunta o la modifica di inchiostri usati per marcare il medicinale.

Condizioni da soddisfare: i nuovi, contrassegni non devono generare confusione con altre compresse o capsule»;

14) All'allegato I, la modifica n. 33 viene sostituita dal seguente testo:

«33. — Cambiamento di dimensione delle compresse, delle capsule, delle supposte e dei pessari in assenza di modifiche della composizione quantitativa e della massa media.

Condizioni da soddisfare: non si deve verificare nessun cambiamento delle modalità di dissoluzione»;

15) All'allegato I, dopo la modifica n. 33, è aggiunto una modifica n. 34:

«34. — Modifica nel processo di fabbricazione di una componente non proteinica, dovuta alla successiva introduzione di un procedimento biotecnologico».

Nota bene:

Questa particolare modifica è prevista a titolo integrativo delle altre modifiche già esistenti applicabili in questo particolare contesto, nella fattispecie le modifiche numeri 4, 11, 12, 18, 19 e 26.

Deve essere rispettata la normativa comunitaria applicabile a gruppi specifici di prodotti.

I medicinali contenenti componenti proteiniche ottenute da un procedimento biotecnologico rientrano nel campo di applicazione della parte A del regolamento (CEE) n. 2309/93.

Modifica nel processo di fabbricazione di componenti conformi ad una monografia della Farmacopea europea e verificati mediante un certificato di idoneità della Farmacopea europea.

Condizioni da rispettare: le specifiche e le proprietà fisico-chimiche e tutte le caratteristiche del componente rimangono inalterate.

Modifica nel processo di fabbricazione per componenti che richiedono una nuova procedura di prova delle impurità.

Condizioni da rispettare: le specifiche e le proprietà fisico-chimiche e tutte le caratteristiche del componente rimangono inalterate. Il metodo di fabbricazione può lasciare impurità non controllate nella monografia della Farmacopea; queste devono essere segnalate e deve essere descritta un'adeguata procedura di ricerca. Tale ricerca supplementare deve essere specificata in un certificato di idoneità della Farmacopea europea.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

01A5881

DECRETO 16 maggio 2001.

Riconoscimento al sig. Bonfanti Daniel del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Bonfanti Daniel, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomierter Physiotherapeut» rilasciato in Austria in data 14 marzo 2001 dal Centro ovest di formazione per le professioni sanitarie di Innsbruck, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del suddetto decreto legislativo;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Decreta:

Il titolo «Diplomierter Physiotherapeut» rilasciato a Innsbruck (Austria), in data 14 marzo 2001 dal Centro ovest di formazione per le professioni sanitarie, al sig. Bonfanti Daniel nato a Vipiteno (Italia) in data 20 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A5904

DECRETO 16 maggio 2001.

Riconoscimento al sig. Corradini Gerd del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale il Sig. Corradini Gerd, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di Masseur und medizinischer Bademeister rilasciato in Germania il 2 novembre 2000 dalla Scuolà statale pro-

fessionale presso l'Università di Würzburg, al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici che si consegue in Italia;

Decreta:

Il titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» rilasciato a Würzburg (Germania), in data 2 novembre 2000 dalla scuola statale professionale presso l'università, al sig. Corradini Gerd, nato a Brunico (Italia), il 25 aprile 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A5905

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 maggio 2001.

Determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che individua le categorie entro cui individuare i settori merceologici da prendere in considerazione per la predisposizione delle suddette tabelle;

Considerata la necessità di aggiornare il costo orario del lavoro per i lavoratori delle aziende del settore igiene ambientale, relativamente all'anno 2001;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque stipulato il 2 agosto 1995 tra FISE, F.P. - CGIL, FIT CISL, UIL trasporti con l'adesione della CISNAL trasporti ed i successivi verbali di accordo del 20 dicembre 1999 stipulati tra FISE, F.P.- CGIL, FIT CISL, UIL trasporti e tra FISE ed UGL igiene ambientale, nonché tra FISE e FIADEL CISAL;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei sopraindicati contratti, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali:

Ritenuto necessario provvedere alla individuazione del costo a valere da gennaio 2001 e febbraio 2001:

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di gennaio 2001 e febbraio 2001, è determinato nelle tabelle A e B, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE TAB. A

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Div. X

DETERMINAZIONE COSTO LAVORATORI ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

(CCNL 2.6.1995 E SUCCESSIVI ACCORDI NAZIONALI)

NAZIONALE GENNAIO 2001

	1° liv.	2° liv.	3° liv.	3° liv. (A)	4° liv.	5° liv.	6° liv.	7° liv.	8° liv.
A-Elementi retributivi annui									
Retribuzione tabellare	13.377.720	16.035.840	17.442.840	17.442.840	19.261.080	21.984.720	25.319.040	29.084.040	33.425.760
Ind. contingenza	11.928.696	12.032.592	12.084.444	12.084.444	12.152.340	12.243.216	12.362.004	12.517.608	12.641.556
Aum.period. anzianità (3 scatti)	1.062.000	1.231.200	1.332.000	1.332.000	1.458.000	1.674.000	1.890.000	2.178.000	2.430.000
Compenso mensile				276.000					
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E.D.R. - ex Acc. 20.12.1999	738.456	886.152	960.000	960.000	1.063.368	1 211.064	1.395.672	1.602.456	1.846.128
TOTALE "A"	**27.346.872**	**30.425.764**	**32.059.284**	**32.335.284**	**34.174.788**	**37.353.000**	**41.206.716**	**45.622.104**	**50.583.444**
B-Indennità varie									
Ind. lavoro domenicale (L.8.000x12 gg.)	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000			
Ind. Sostitutiva di mensa (L.1.000x269 gg.)	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Ind. lavaggio indumenti ex art. 21(L.500x269gg.)	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500			
TOTALE "B"	**499.500**	**499.500**	**499.500**	**499.500**	**499.500**	**499.500**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
C-Oneri aggiuntivi									
Festivita' cadenti di domenica (n.4)	350.601	390.074	411.016	414.555	438.138	478.885	528.291	584.899	648.506
Festivita' lavorate (n.6)	786.544	875.359	922.479	930.441	983.504	1.075.163			
Tredicesima mensilita'	2.278.906	2.535.482	2.671.607	2.694.607	2.847.899	3.112.750	3.433.693	3.801.842	4.215.287
Quattordicesima mensilita'	2.258.906	2.515.482	2.651.607	2.674.607	2.827.899	3.092.750	3.413.693	3.781.842	4.195.287
Compenso per qualità prestazione ex art. 49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
TOTALE "C"	**5.854.957**	**6.496.397**	**6.836.710**	**6.894.210**	**7.277.440**	**7.939.567**	**7.556.077**	**8.348.583**	**9.239.080**
D-Oneri previd. e assist.									
Inps (30,78%)	10.373.269	11.518.394	12.125.933	12.228.584	12.912.742	14.094.798	15.091.986	16.694 976	18.496.171
Inail (4,24%)	1.428.936	1.586.679	1.670.369	1.684.509	1.778.753	1.941.584	2.078.948	2.299.763	2.547.881
TOTALE "D"	**11.802.206**	**13.105.073**	**13.796.302**	**13.913.094**	**14.691.495**	**16.036.382**	**17.170.934**	**18.994.738**	**21.044.052**
Trattamento fine rapporto	2.193.021	2.440.094	2.571.177	2.593.325	2.740.940	2.995.981	3.305.230	3.659.552	4.057.684
* Spese fornit. Indum. lavoro e D.P.I. ex art.22	563.700	563.700	563.700	563.700	563.700	563.700			
* Spese interventi prevenzione malattia ex art.50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
Fondo "Previambiente"	265.212	292.800	307.512	307.512	326.328	354.672	389.184	428.592	473.004
COSTO CONTRATTUALE ANNUO	**48.675.467**	**53.973.348**	**56.784.185**	**57.256.625**	**60.424.191**	**65.892.803**	**69.897.142**	**77.322.569**	**85.666.263**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	**2.007.978**	**2.226.433**	**2.342.337**	**2.361.815**	**2.492.431**	**2.717.927**	**2.882.273**	**3.188.469**	**3.532.531**
INCIDENZA IRPEG (36% IRAP)	**722.872**	**801.516**	**843.241**	**850.253**	**887.275**	**978.454**	**1.037.618**	**1.147.849**	**1.271.711**
TOTALE COSTO ANNUO	**51.406.317**	**57.001.297**	**59.969.763**	**60.468.693**	**63.813.897**	**69.589.183**	**73.817.033**	**81.658.887**	**90.470.506**
COSTO MENSILE	**4.283.860**	**4.750.108**	**4.997.480**	**5.039.058**	**5.317.825**	**5.799.099**	**6.151.419**	**6.804.907**	**7.539.209**
COSTO ORARIO	**30.709**	**34.051**	**35.824**	**36.122**	**38.121**	**41.571**	**44.096**	**48.781**	**54.045**

(A) Conducenti di automezzi per la guida dei quali è richiesta la patente "C"

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche (37,5 x 52,14):		**1955**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:		
ferie (26 giorni)	**162,5**	
festivita' (4 giorni)	**25,0**	
festivita' soppresse (4 giorni)	**25,0**	
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,5**	
diritto allo studio (1 giorno)	**6,25**	
malattia, infort., maternita' (7 giorni)	**43,75**	
Formazione, permessi D.Lvo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	**6,25**	
Totale ore non lavorate		**281**
Ore mediamente lavorate	**1674**	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE **TAB. B**

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Div. X

DETERMINAZIONE COSTO LAVORATORI ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

(CCNL 2.8.1995 E SUCCESSIVI ACCORDI NAZIONALI)

NAZIONALE **FEBBRAIO 2001**

	1° liv.	2° liv.	3° liv.	3° liv. (A)	4° liv.	5° liv.	6° liv.	7° liv.	8° liv.
A-Elementi retributivi annui									
Retribuzione tabellare	13.377.720	16.035.840	17.442.840	17.442.840	19.261.080	21.984.720	25.319.040	29.084.040	33.425.760
Ind. contingenza	11.928.696	12.032.592	12.084.444	12.084.444	12.152.340	12 243.216	12.362.004	12.517.608	12.641.556
Aum. period. anzianità (3 scatti)	1.062.000	1.231.200	1.332.000	1.332.000	1.458 000	1.674.000	1.890.000	2.178.000	2.430.000
Compenso mensile				276.000					
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E.D.R. - ex Acc. 20.12.1999	738.456	886.152	960.000	960.000	1.063.368	1.211.064	1.395.672	1.602.456	1.846.128
TOTALE "A"	**27.346.872**	**30.425.784**	**32.059.284**	**32.335.284**	**34.174.788**	**37.353.000**	**41.206.716**	**45.622.104**	**50.583.444**
B-Indennità varie									
Ind. lavoro domenicale (L.8.000x12 gg.)	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000			
Ind. Sostitutiva di mensa (L.1.000x269 gg.)	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Ind. lavaggio indumenti ex art. 21(L.500x269gg.)	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500			
TOTALE "B"	**499.500**	**499.500**	**499.500**	**499.500**	**499.500**	**499.500**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
C-Oneri aggiuntivi									
Festivita' cadenti di domenica (n.4)	350.601	390.074	411.016	414.555	438.138	478.885	528.291	584.899	648.506
Festivita' lavorate (n.6)	786.544	875.359	922.479	930.441	983.504	1.075.183			
Tredicesima mensilita'	2.278.906	2.535.482	2.671.607	2.694.607	2.847.899	3.112.750	3.433.893	3.801.842	4.215.287
Quattordicesima mensilita'	2.258.906	2.515.482	2.651.607	2.674.607	2.827.899	3.092.750	3.413.893	3 781.842	4 195.287
Compenso per qualità prestazione ex art. 49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
TOTALE "C"	**5.854.957**	**6.496.397**	**6.836.710**	**6.894.210**	**7.277.440**	**7.939.567**	**7.556.077**	**8.348.583**	**9.239.080**
D-Oneri previd. e assist.									
Inps (29,98%)	10.103.659	11.219.020	11.810.769	11.910.752	12.577.128	13.728.462	14.699.732	16.261.058	18.015.439
Inail (4,24%)	1.428.936	1.586.679	1.670.369	1.684.509	1.778.753	1.941.584	2.078.948	2.299.763	2.547 681
TOTALE "D"	**11.532.595**	**12.805.699**	**13.481.138**	**13.595.262**	**14.355.881**	**15.670.045**	**16.778.680**	**18.560.821**	**20.563.319**
Trattamento fine rapporto	2.193.021	2.440.094	2.571.177	2.593.325	2.740.940	2.995.981	3.305.230	3.659.552	4.057.684
* Spese fornit. indum. lavoro e D.P.I. ex art.22	563.700	563.700	563.700	563.700	563.700	563.700			
* Spese interventi prevenzione malattia ex art.50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
Fondo "Previambiente"	265.212	292.800	307.512	307.512	326.326	354.672	389.184	428.592	473.004
COSTO CONTRATTUALE ANNUO	48.405.857	53.673.974	56.469.021	56.938.793	60.068.577	65.526.466	69.504.887	76.868.651	85.185.531
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1.996.519	2.213.710	2.328.943	2.348.307	2.478.168	2.702.358	2.865.502	3.170.028	3.512.100
INCIDENZA IRPEG (36% IRAP)	718.747	796.936	838.419	845.391	892.140	972.849	1.031.617	1.141.210	1.264.356
TOTALE COSTO ANNUO	51.121.123	56.684.620	59.636.383	60.132.490	63.458.885	69.201.672	73.402.106	81.199.889	89.961.987
COSTO MENSILE	4.260.094	4.723.718	4.969.699	5.011.041	5.288.240	5.766.806	6.116.842	6.766.657	7.496.832
COSTO ORARIO	30.538	33.862	35.625	35.921	37.909	41.339	43.848	48.507	53.741

(A) Conducenti di automezzi per la guida dei quali è richiesta la patente "C"

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche (37,5 x 52,14):		1955
Ore mediamente non lavorate così suddivise:		
ferie (26 giorni)	162,5	
festivita' (4 giorni)	25,0	
festivita' soppresse (4 giorni)	25,0	
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	12,5	
diritto allo studio (1 giorno)	6,25	
malattia, infort., maternita' (7 giorni)	43,75	
Formazione, permessi D.Lvo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	6,25	
Totale ore non lavorate		281
Ore mediamente lavorate	1674	

01A5903

DECRETO 15 maggio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Rieti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 142/Pres del 29 marzo 2001 con il quale il presidente della provincia di Rieti designa il dott. Ivano Paggi e la sig.ra Stefania Pascucci rispettivamente quali consigliere di parità effettivo e supplente;

Visti i *curricula vitae* del dott. Ivano Paggi e della sig.ra Stefania Pascucci, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che non risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita in quanto la stessa è in fase di costituzione;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Rieti;

Decreta:

Il dott. Ivano Paggi e la sig.ra Stefania Pascucci sono nominati rispettivamente consigliere di parità effettivo e supplente della provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

Curriculum vitae DELLA SIGNORA STEFANIA PASCUCCI

Istruzione: diploma di maturità. Roma, anno 1984.

Votazione: 50/60.

Studi universitari: economia e commercio presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Esami conseguiti - Biennio 1986-1988:

1. ragioneria generale ed applicata I;
2. ragioneria generale ed applicata II;
3. merceologia;
4. tecnologia dei cicli produttivi;
5. istituzioni di diritto pubblico;
6. diritto pubblico dell'economia;
7. diritto regionale;
8. diritto internazionale.

Attualmente iscritta al corso di laurea in Sociologia.

Lingue straniere - inglese, livello buono e ottima traduzione scritta, francese, livello buono e ottima traduzione scritta.

Esperienza professionale - dal 1987 e fino al 1996 funzionario sindacale Uil di Roma e del Lazio. In particolare addetta al Centro studi con incarico di ricerca e di studio del mercato del lavoro.

Dal 1988 e fino al 1990 incarico sindacale nella C.R.I. (Commissione regionale per l'impiego) in qualità di componente.

Dal 1990 e fino al 1994 (intero mandato congressuale) incarico sindacale: segretario generale U.i.l.t.a. di Roma per il settore tessile, calzaturiero delle imprese industriali e artigiane.

Svolgimento delle relazioni politico-industriali, trattative aziendali (piattaforma contrattuale, problematiche del lavoro, integrativi aziendali, interpretazioni contrattuali).

Conoscenza procedure di cassa integrazioni guadagni: casi di intervento Cigo (ordinaria) e casi di intervento Cigs (straordinaria).

Esperienza casi di aziende in crisi e procedure da attivare: mobilità, contratti di solidarietà, licenziamenti collettivi, lavori socialmente utili.

Conoscenza ultime disposizioni normative del mercato del lavoro: legge n. 196/1997 «Pacchetto Treu», lavoro interinale, borse di lavoro e lavori di pubblica utilità, apprendistato, legge Bassanini, decentramento politiche del lavoro, modificazioni del collocamento ecc.

Esperienza sindacale nella gestione dei casi di crisi aziendali per amministrazione controllata, concordato preventivo e fallimento.

Dal 1991 e fino al 1994 responsabile ufficio vertenze della categoria U.i.l.t.a. provinciale di Roma: trattative, discussioni, transazioni delle vertenze sia individuali che collettive. Deposito della firma presso l'ufficio provinciale del lavoro e M.O. di Roma.

Responsabile di arbitrati e di conciliazioni, art. 7 legge n. 300/1970, presso l'ufficio provinciale del lavoro e M.O. di Roma. Durata incarico: 1990-1994.

Addetta al coordinamento donne regionale e di categoria, lavori di relazioni politico-sindacali, interventi in seminari e in convegni a livello regionale e nazionale. Interpretazioni della materia legislativa: parità uomo-donna, maternità donne lavoratrici ecc. Durata incarico: 1988-1996.

Pubblicazioni - dal 1994 e fino al 1996 responsabilità e organizzazione di seminari e formazione per dirigenti sindacali. Interventi, pubblicazioni, relazioni politiche e tecniche di seguito elencate:

seminario «Le buone azioni dei lavoratori» - Roma, 28 ottobre 1994, sala B. Buozzi, L.go Ascianghi, 5. Nella pubblicazione «Azionariato dei lavoratori dipendenti - il dibattito nella Uil» Edizioni Gaspodini 1994, è stata inserita la mia ricerca dal titolo «Perché lavoratori azionisti nota informativa»;

seminario «Sistemi di qualità nelle piccole e medie imprese ruolo del sindacato» - Pomezia, 14 marzo 1995, presso SIT.ELE.EL. via Mandarini, Le relazioni presentate al seminario, sia di tipo politico che di tipo tecnico, sono state elaborate dalla sottoscritta;

incontro-dibattito «Lavoro flessibile, tutela dei lavoratori e occupazione: un incontro possibile?» Roma, 18 luglio 1995, presso Centro congressi Cavour. Relazione politica e organizzazione tecnica a cura della sottoscritta;

conferenza stampa della Uil di Roma e del Lazio: «nota su situazione vigilanza ispettiva dell'Ispettorato del lavoro di Roma e del Lazio. Roma, 6 luglio 1995, presso sede sindacale. La nota sopracitata è stata elaborata dalla sottoscritta.

Inoltre:

componente effettivo commissione provinciale lavoratori a domicilio, presso l'ufficio provinciale del lavoro e M.O., via C. de Lollis, 12. Periodo: 1994-1996;

componente effettivo della commissione provinciale per l'impiego, con decreto n. 18 del 27 marzo 1995, presso l'ufficio provinciale del lavoro e M.O., via C. de Lollis, 12 Roma;

firmataria dei C.C.N.L. di categoria, settore tessile abbigliamento calzaturiero, settore industria e artigianato, rinnovati nel 1991;

rappresentante sindacale della commissione provinciale di vigilanza dell'ispettorato del lavoro. Periodo: 1988 - 1996.

Corsi di formazione seguiti

Anno 1989 - Francoforte, presso DGB sul tema: «Gli stati membri della Comunità economica europea».

Anno 1994 - Anagni (Frosinone), presso sede Enfap, organizzato dal Ceintec Lazio sul tema: «Innovazione tecnologica e sistemi di garanzia della qualità nelle imprese nel Lazio».

Anno 1994 - Mentana (Roma), in collaborazione con la commissione della Comunità economica europea sul tema: «occupazione: obiettivi ed azioni del libro bianco e dell'accordo del 23 luglio».

Anno 1995 - Roma, corso informagiovani. Aggiornamento su la materia legislativa riguardante il mercato del lavoro. Strategie della comunicazione.

Anno 1996 - Roma, corso organizzato da Retravailler su «Tecniche della comunicazione.».

Formazione professionale

Dal mese di gennaio 1997 incarichi di collaborazione professionale con l'Istituto di formazione professionale IAL di Roma e del Lazio, per i corsi di seguito elencati:

docente per il corso «Esperto area del personale e organizzazione aziendale». Corso DLD) post laurea, presso il C.F.P, di Roma, V.le Romania, 32. Materia: contrattualistica e mercato del lavoro. Aprile 1997;

docente per il corso «Analisti fabbisogni formativi», presso il C.F.P, di Roma, via Monte Cervialto, 152 Roma. Materia: contrattualistica e mercato del lavoro;

tutor per il corso «Tecnico di Back Office», presso il C.F.P. Ial di Roma, V.le Romania, 32 Roma. Maggio/novembre 1997;

tutor per il corso «Assistenza per la nuova imprenditoria», presso il C.F.P. Ial di Roma, V.le Romania, 32 Roma;

docente per il ciclo di conferenze tenute presso le scuole secondarie superiori del XXI distretto, nel mese di dicembre 1997. Materia: mercato del lavoro;

docente corso «Esperto area del personale e organizzazione aziendale» Corso DLD post laurea, presso C.F.P. Ial V.le Romania, 32 Roma. Materia: contrattualistica e mercato del lavoro. Giugno 1998;

docente corso organizzato dall'EBLA, presso Federlazio, per lavoratori in contratto di formazione e lavoro. Materia: legislazione e contrattualistica del lavoro. Luglio 1998;

docente «Orientamento al lavoro» nei corsi Ial da dicembre 1998 a luglio 1999, da settembre a luglio 2000;

docente materia M.d.l., e contrattualistica per giovani in contratto di apprendistato presso Federlazio. Periodo: da maggio a dicembre 1999;

docente corso «Esperto area personale e organizzazione aziendale» Corso DLD post laurea presso C.F.P. Ial V.Ie Romania, 32 Roma. Materia: contrattualistica e M.d.L. Periodo: aprile/maggio 1999, aprile/maggio 2000;

Tutor stage aziendale e aula corso «Esperto area del personale e organizzazione aziendale». Periodo: giugno 1999, maggio/giugno 2000.

Collaborazioni professionali

Collaborazione professionale con la società Liocorno Editori S.r.l.;

collaboratore professionale con la società C.R.E.F. (Centro ricerche economiche e finanziarie), responsabile progetti corsi di formazione.

Collaborazioni giornalistiche

Collaborazione giornalistica con la rivista nazionale «Consumi e società» di Coop Italia dal settembre 1996 ad oggi su temi economici, finanziari, sociali, mercato del lavoro, cooperazione, distribuzione, consumatori, ecc.

Comitato di redazione del quindicinale sindacale «Roma lavoro» dal 1988 al 1990.

Collaborazione con il mensile sindacale «Dimensione lavoro» dal 1987 al 1989.

Da precisare

N.B.

1. Autorizzo il trattamento dei dati personali come previsto dalla legge vigente in materia, legge n. 675/1991 ad esclusivo uso interno.

Curriculum vitae del dott. Paggi Ivano

Nato a Rieti.

Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in data 26 giugno 1978 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'1° ottobre 1979 ed in servizio presso la direzione provinciale del lavoro di Rieti con la seguente posizione: area funzionale C - posizione economica C3 - coordinatore amministrativo (già direttore amministrativo - ex nona qualifica funzionale).

Attualmente responsabile del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Rieti a far data dal 13 dicembre 1999.

Ispettore di società cooperative dal 1985, avendo frequentato corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento sulla materia.

Componente, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro di Rieti, del Consiglio territoriale per l'immigrazione, istituito presso la prefettura di Rieti con decreto prefettizio del 19 aprile 2000.

Presidente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, istituita ai sensi della legge n. 533/1973, per diversi anni.

Corso di aggiornamento sulle controversie relative al rapporto di lavoro pubblico, tentativo di conciliazione (Decreto legislativo n. 80/1998);

Presidente di alcuni collegi di conciliazione relativi al pubblico impiego ex decreto legislativo n. 80/1998.

Terzo membro, in qualità di Presidente, di alcuni collegi di conciliazione ed arbitrato, ex art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori);

Preposto a relazionare, in qualità di titolare dell'area relazioni industriali - Mobilità e dell'area conflitti di lavoro e ammortizzatori sociali, dal 1993 al 1999, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903.

01A5878

DECRETO 15 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Quadrifoglio 90», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Tenuto conto delle risultanze ispettive dalle quali emerge che la società di seguito riportata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato;

Decreta:

La sottoelencata società cooperativa edilizia: «Quadrifoglio 90», con sede nel comune di Benevento, costituita in data 31 ottobre 1989, con atto notaio dott. Giovanni Barricelli, repertorio n. 189714, registro società n. 4290 tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1262/243730, è sciolta di diritto con la perdita della personalità giuridica ai sensi dell'art. 2544 codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore come previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Benevento, 15 maggio 2001

Il direttore: IANNAZZONE

01A5902

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «I.C.L.A. - Iniziative culturali lavoratori aretini» a r.l., in Arezzo.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AREZZO

Visto l'art. 2544, primo comma, prima parte del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, comma 1, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amnministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996, con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 4 aprile 2001;

Decreta:

Lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o Consorzio), I.C.L.A. Iniziative culturali lavoratori aretini a r. 1. - Sede sociale: Arezzo - P.p. 1042 - P.n. 157472, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 16 maggio 2001

Il dirigente: LORUSSO

01A5857

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Casa del popolo del Monastero» a r.l., in Cavriglia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, comma 1, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996, con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 4 aprile 2001;

Decreta:

Lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o Consorzio), Casa del popolo del monastero a r.l. - Sede sociale: Cavriglia - P.p. 358 - P.n. 3364, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 16 maggio 2001

Il dirigente: LORUSSO

01A5858

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Capo Vaticano», in Ricadi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 28 luglio 2000 dagli ispettori Calidona Davide e Zinnà Saverio, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 codice civile; preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma.

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Capo Vaticano», con sede in Ricadi (Vibo Valentia), via del Commercio, 27, costituita per rogito del notaio Cordopatri Rosamalia in Vibo Valentia n. repertorio n. 7305 in data 2 aprile 1986, posizione B.U.S.C. n. 2315/219744, registro delle società n. 1229 del 14 maggio 1986 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 16 maggio 2001

Il direttore: TRAPUZZANO

01A5900

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Ivone», in Nardodipave.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 14 ottobre 1995 dall'ispettore Sebastiani Giovanbattista, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 codice civile; preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma.

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Ivone», con sede in Nardodipave (Vibo Valentia), corso Umberto I, 31, costituita per rogito del notaio Comerci Sapienza in San Bruno repertorio n. 5175 in data 9 dicembre 1985, posizione B.U.S.C. n. 2228216220, registro delle società n. 1165 del 3 febbraio 1986 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 16 maggio 2001

Il direttore: TRAPUZZANO

01A5901

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «S. Gaspare», in Limbadi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 2 maggio 1995 dall'ispettore Sebastiani Giovanbattista, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile, preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma.

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa «S. Gaspare», con sede in Limbadi (Vibo Valentia), corso Umberto I, n. 83, costituita per rogito del notaio De Fazio Antonino, in Nicotera n. repertorio 13 in data 30 marzo 1988, posizione B.U.S.C. n. 2549/234174, registro delle società n. 1635 del 3 maggio 1988 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 16 maggio 2001

Il direttore: TRAPUZZANO

01A5849

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «S. Onofrio», in Sant'Onofrio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 18 aprile 1995 dall'ispettore Sebastiani Giovanbattista, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile, preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa «S. Onofrio», con sede in Sant'Onofrio (Vibo Valentia), piazza Umberto I costituita per rogito del notaio Miceli Tommaso, in Vibo Valentia

n. repertorio 16669 in data 29 luglio 1981, posizione BUSC n. 1763/185232, registro delle società n. 615 del 17 agosto 1988 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 16 maggio 2001

Il direttore: TRAPUZZANO

01A5850

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Triarie», in Arena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 30 giugno 1994 dall'ispettore Chiarella Rosa, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile, preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma.

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Triarie», con sede in Arena (Vibo Valentia), via Generale Filardo costituita per rogito del notaio Comerci Sapienza, in Vibo Valentia n. repertorio 10235 in data 16 settembre 1988, posizione BUSC n. 2601/237425, registro delle società n. 1703 del 15 ottobre 1988 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 16 maggio 2001

Il direttore: TRAPUZZANO

01A5851

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 maggio 2001.

Rettifica del decreto ministeriale 9 gennaio 2001. Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di alcune varietà di specie ortive nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001 recante «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di alcune varietà di specie ortive dal relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35, del 12 febbraio 2001, in particolare l'art. 2, con il quale, tra le altre, sono state cancellate dal registro nazionale le varietà di pomodoro denominate «Saidan» e «Santuzzo» per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Accertato che le domande di rinnovo dell'iscrizione delle due varietà sopra menzionate sono state presentate nei termini previsti dall'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 9 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 9 gennaio 2001 recante «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di alcune varietà di specie ortive dal relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35, del 12 febbraio 2001, è modificato come segue:

a) all'art. 1, dopo la riga recante:

pomodoro Rosso Tovel 25 aprile 1980-5 ottobre 1991, sono aggiunte le righe:

pomodoro Saidan 5 ottobre 1989;

pomodoro Santuzzo 5 ottobre 1989;

b) all'art. 2, sono cancellate le seguenti righe:

pomodoro Saidan 5 ottobre 1989;

pomodoro Santuzzo 5 ottobre 1989.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A5883

DECRETO 8 maggio 2001.

Iscrizione della varietà di girasole «Solemio» nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 gennaio 2001, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo, come risulta dall'estratto del verbale della riunione stessa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varieta dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Girasole:	
Solemio	Limagrain Genetics Grandes Cultures S.A.-F

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A5884

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 aprile 2001.

Determinazione della misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio ai sensi dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'esercizio 2001, da ogni impresa iscritta e annotata nei registri di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, così come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge n. 488/1999 e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 580/1993 come sostituito dall'art. 47 della legge n. 488/1999;

Visto il comma 4, lettera *c),* dell'art. 18 della legge n. 580/1993 come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto in particolare il comma 4), lettera *d),* dell'art. 18 della legge n. 580/1993 così come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999, che stabilisce che nei primi due anni di applicazione della norma l'importo del diritto annuale non potrà comunque essere superiore del 20% rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 488/1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993, in materia di istituzione di registro delle imprese;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese;

Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio per ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2001, è determinata applicando le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di L. 152.000.

2. Per le imprese con ragione di società semplice, non agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di L. 276.000.

Art. 3.

1. Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio precedente le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato da lire	a lire	Aliquote
—	1.000.000.000	L. 742.000 (misura fissa)
1.000.000.001	5.000.000.000	0,040%
5.000.000.001	20.000.000.000	0,035%
20.000.000.001	50.000.000.000	0,025%
50.000.000.001	100.000.000.000	0,015%
100.000.000.001	200.000.000.000	0,010%
200.000.000.001	500.000.000.000	0,005%
500.000.000.001	—	0,005% fino ad un massimo di L. 150.000.000

2. In via transitoria per lo stesso anno 2001, nel caso in cui gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui al comma 1:

a) siano inferiori all'importo dovuto per l'anno 2000, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dalla deliberazione 2 dicembre 1999 della Conferenza unificata, concernente la determinazione del diritto annuale per l'anno 2000;

b) siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2000 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dalla predetta deliberazione maggiorato del 6%;

c) siano inferiori all'importo dovuto per l'anno 2000 maggiorato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contenute nella tabella di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Il termine «fatturato» di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 488/1999 deve intendersi come segue:

a) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

b) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

c) per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

d) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;

2. Le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nel corso dell'anno 2001, successivamente all'esazione ordinaria dell'esercizio in corso versano, al momento dell'iscrizione, il diritto annuale come stabilito al comma 2, dell'art. 3, che precede.

3. Le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.

Art. 5.

1. Per le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali deve essere versato, per ciascuna di queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale coli arrotondamento alle L. 1.000 superiori, fino ad un massimo di L. 200.000.

2. Per le unità locali con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, deve essere versato per ciascuna di esse in favore delle camere di commercio ove ha sede l'unità locale un diritto annuale pari a L. 212.000.

3. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l'apertura di contabilità speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria.

3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di commercio.

Art. 7.

1. Con successivo decreto saranno stabiliti la quota del diritto annuale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 580/1993 e i relativi criteri e modalità di ripartizione.

Art. 8.

1. Per le imprese che si sono iscritte dal 1° novembre al 31 dicembre 2000, per il versamento del diritto annuale relativo all'anno 2000, continuano ad essere applicate la normativa e le modalità di riscossione di cui alla citata deliberazione della Conferenza unificata 2 dicembre 1999, con versamento da effettuare entro la stessa scadenza stabilita per il pagamento del diritto annuale per l'anno 2001.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Industria, commercio e artigianato, foglio n. 56

01A5882

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Revoca del finanziamento relativo al contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e Piaggio veicoli europei S.p.a. (Deliberazione n. 20/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Viste le decisioni della Commissione europea: 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale, e 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma e successive modifiche;

Vista la propria delibera del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1995, così come modificata dalla propria delibera del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, che detta direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 della citata legge n. 488/1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Piaggio veicoli europei S.p.a., comportante un investimento di lire 290.000 milioni, un onere per lo Stato pari a lire 46.035,7 milioni e un'occupazione incrementale prevista pari a 365 unità, con termine per la realizzazione degli investimenti industriali fissato al 31 dicembre 2000 e per gli investimenti relativi all'ampliamento del centro di ricerca al 31 dicembre 1999;

Vista la nota n. 0048414 del 18 dicembre 2000 con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo comitato la proposta di revoca del finanziamento concesso in quanto il programma non ha mai realmente avuto inizio e i termini stabiliti per la sua realizzazione sono ormai scaduti;

Considerato che la Piaggio, in successive occasioni, ha fatto presente che il perdurare dell'andamento negativo del mercato non le consentiva di definire piani strategici a medio-lungo periodo;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento concesso con la propria delibera del 18 dicembre 1996, citata in premessa, per la realizzazione del contratto di programma che si sarebbe dovuto stipulare fra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e Piaggio veicoli europei S.p.a.

2. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 377

01A5907

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2001.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 2 maggio 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 2 maggio 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di assemblea del personale l'ufficio di cui al punto 1.1, non ha operato nel giorno 2 maggio 2001; pertanto, la procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con decreto del 2 maggio 2001, ne ha autorizzato la chiusura per cause tecniche, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 3 maggio 2001, con nota protocollo n. 21/2001.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 maggio 2001

Il direttore: ABATINO

01A5852

PROVVEDIMENTO 16 maggio 2001.

Nomina della Soget S.p.a. quale commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Pescara.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. La Soget S.p.a. con sede legale in Taranto, via Solito n. 59, è nominata commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Pescara, a decorrere dal 1° giugno 2001.

2. La Soget S.p.a. è tenuta, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente atto, alla prestazione della cauzione, provvisoriamente fissata in misura equivalente a quella prestata dal precedente concessionario, pari a L. 13.067.039.000.

3. La Soget S.p.a. è remunerata per la sua attività nella stessa misura prevista per la precedente gestione dell'ambito. Sono interamente a suo carico le spese di gestione necessarie allo svolgimento del servizio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Con lettera notificata il 27 ottobre 2000, la Montepaschi Serit S.p.a., concessionario del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Pescara, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la volontà di non proseguire, dal 1° aprile 2001, nell'attività di gestione del servizio della riscossione; per tale ambito, pertanto, si rende necessario procedere alla normalizzazione dell'assetto gestorio con la nomina di un nuovo concessionario.

La necessità di porre in essere, a tal fine, la gara pubblica prevista dall'art. 3 del decreto legislativo n. 112 del 1999, impone però di differire la nomina del nuovo concessionario per il tempo tecnico strettamente necessario all'esperimento della gara stessa.

Ne deriva la necessità di nominare, nelle more, un commissario governativo deputato a svolgere temporaneamente il servizio di riscossione.

A tal fine, nel rispetto dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, con nota del 12 marzo 2001, sono state interpellate, per il tramite dell'associazione di categoria, le aziende concessionarie eventualmente interessate allo svolgimento dell'incarico.

Entro il termine del 16 marzo 2001, fissato con la predetta nota, sono pervenute le istanze della Soget S.p.a., attuale concessionario e commissario governativo, rispettivamente, per le province di Taranto e Chieti e della Italriscossioni S.p.a. — con capitale sociale interamente detenuto dalla Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e avente come oggetto lo svolgimento in concessione del servizio di riscossione dei tributi e degli altri compiti connessi e complementari previsti dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1999 — che con atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 marzo 2001 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 57, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a subentrare nella titolarità dei rapporti concessori detenuti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.

Attesa la necessità di disporre di un termine maggiore, rispetto al 1° aprile 2001, per procedere ad una valutazione comparativa delle istanze pervenute, e per acquisire il parere della commissione consultiva, prescritto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 112 del 1999,

si è ritenuto opportuno prevedere, con atti del direttore dell'Agenzia delle entrate, rispettivamente del 29 marzo 2001 e del 30 aprile 2001, la prosecuzione dell'attività di riscossione, in qualità di commissario governativo per un periodo complessivo di due mesi, da parte della Montepaschi Serit S.p.a.

Ciò premesso, si rileva che l'istanza prodotta dalla Italriscossioni S.p.a. non può essere presa in considerazione poiché, in mancanza della prescritta autorizzazione al trasferimento della titolarità dei rapporti concessori alla data del 16 marzo 2001, la predetta società non era annoverabile tra le società concessionarie alle quali, come già precisato, era stata espressamente limitata la procedura di interpello.

Si è pertanto proceduto all'esame dell'istanza prodotta dalla Soget S.p.a.

In proposito, occorre evidenziare come non vi siano norme che, alla data odierna, impongano a carico delle aziende concessionarie già operanti al 1° luglio 1999 (destinate a continuare nella gestione, salvo ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino al 2004, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112), il possesso dei requisiti analiticamente elencati dal citato art. 2. Peraltro, lo stesso art. 57, comma 1, dispone che entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1999 (1° luglio 1999), i concessionari sono tenuti, a pena di decadenza ad adeguare, sia il capitale sociale, sia il sistema informativo, a quanto disposto dall'art. 2.

Ai limitati fini dell'affidamento del servizio in gestione commissariale va, conseguentemente, ritenuto sufficiente a fondare la scelta, anche il possesso di uno o soltanto di alcuni dei ricordati requisiti.

A tale riguardo, rilevato che la Soget S.p.a. vanta un capitale sociale pari a 5 milioni di euro, e quindi di gran lunga superiore al limite minimo prescritto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999, ed attualmente gestisce il servizio di riscossione in ambiti contigui a quello oggetto del presente provvedimento, si è ritenuto di disporre la nomina della stessa quale commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito di Pescara.

Sul contenuto del presente atto è stato acquisito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 112 del 1999, reso nell'adunanza del 3 maggio 2001, n. 2001/276 p.m.

Riferimenti normativi.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni relative alla nomina del commissario governativo: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 12).

Roma, 16 maggio 2001

Il direttore: ROMANO

01A5906

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2001.

Irregolare funzionamento della sezione staccata dell'ufficio di Sulmona dell'Agenzia delle entrate operante in Castel di Sangro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Sentito il Garante del Contribuente;

Accerta:

1. L'irregolare funzionamento della sezione staccata dell'ufficio di Sulmona dell'Agenzia delle entrate operante in Castel di Sangro per il giorno 7 maggio 2001;

Motivazioni.

Il giorno 7 maggio 2001 si è dovuto provvedere a trasferire la rete informatica dalla sede delle sezione staccata di Sulmona operante in Castel di Sangro in via Vaccaro ai locali di via Costa Calda ove è stato attivato il giorno successivo il nuovo ufficio locale dell'Agenzia delle entrate in Castel di Sangro.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successivo decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001.

L'Aquila, 17 maggio 2001

Il direttore: SIMEONE

01A5885

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del regolamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato

Con delibera in data 3 febbraio 2001 il Ministro per la solidarietà sociale Livia Turco ha approvato il regolamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato.

01A5819

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.26738-XV.J(2566) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

PIROFANTASY CAL. 80 MM MULTICOLORE;

PIROFANTASY CAL. 90 MM MULTICOLORE;

PIROFANTASY CAL. 110 MM MULTICOLORE;

PIROFANTASY CAL. 130 MM MULTICOLORE;

PIROFANTASY CAL. 160 MM MULTICOLORE versione 1;

PIROFANTASY CAL. 160 MM MULTICOLORE versione 2;

PIROFANTASY CAL. 210 MM MULTICOLORE;

che la «Pirotecnica Valfontanabuona» intende produrre nella propria fabbrica in Cicagna (GE), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi delle circolari n. XV.H.03886 del 25 ottobre 1910 e n. 559/C.19597-XV.A.mass(1) del 1 settembre 1997, non è ammessa l'utilizzazione sul territorio nazionale del manufatto denominato «Pirofantasy cal. 210 mm multicolore» che, avendo calibro superiore al massimo consentito, può essere destinato solo all'esportazione.

01A5823

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 maggio 2001

Dollaro USA	0,8480
Yen giapponese	101,00
Corona danese	7,4556
Lira Sterlina	0,59730
Corona svedese	9,1250
Franco svizzero	1,5206
Corona islandese	88,81
Corona norvegese	7,9300
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57677
Corona ceca	34,195
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,75
Litas lituano	3,3927
Lat lettone	0,5377
Lira maltese	0,3937
Zloty polacco	3,3930
Leu romeno	24392
Tallero sloveno	217,6353
Corona slovacca	42,939
Lira turca	995000
Dollaro australiano	1,6727
Dollaro canadese	1,3146
Dollaro di Hong Kong	6,6142
Dollaro neozelandese	2,0628
Dollaro di Singapore	1,5346
Won sudcoreano	1086,29
Rand sudafricano	6,7855

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6118

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rhinocort»

Estratto decreto NCR n. 140 del 30 marzo 2001

Specialità medicinale: RHINOCORT nelle forme e confezioni: «32 mcg spray nasale, sospensione 120 dosi da 32 mcg/dose, «32 mcg spray nasale, sospensione» 240 dosi da 32 mcg/dose, «64 mcg spray nasale, sospensione» 120 dosi da 64 mcg/dose, «64 mcg spray/nasale, sospensione» 240 dosi da 64 mcg/dose (nuove forme e confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in palazzo volta - via F. Sforza 20089 Basiglio (Milano) codice fiscale 00735390155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Astra Zeneca AB, nello stabilimento sito in Södertälje (Svezia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«64 mcg spray nasale, sospensione» 240 dosi da 64 mcg/dose - A.I.C. n. 028935068 (in base 10), 0VM0WW (in base 32), classe: «C»;

«64 mcg spray nasale, sospensione» 120 dosi da 64 mcg/dose - A.I.C. n. 028935056 (in base 10), 0VM0WJ (in base 32), classe: «C»;

«32 mcg spray nasale, sospensione» 240 dosi da 32 mcg/dose - A.I.C. n. 028935043 (in base 10), 0VM0W3 (in base 32), classe: «C»;

«32 mcg spray nasale, sospensione 120 dosi da 32 mcg/dose - A.I.C. n. 028935031 (in base 10), 0VM0VR (in base 32), classe: «C».

Composizione: per le confezioni: «32 mcg spray nasale, sospensione» 240 dosi da 32 mcg/dose, «32 spray nasale, sospensione» 120 dosi da 32 mcg/dose:

1 ml contiene:

principio attivo: budesonide 0,64 mg;

eccipienti: sodio edetato, sorbato di potassio, glucosio anidro, cellulosa microcristallina, carmellosa sodica, polisorbato 80, acido cloridrico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Per le confezioni: «64 mcg spray nasale, sospensione» 240 dosi da 64 mcg/dose, «64 mcg spray nasale, sospensione» 120 dosi da 64 mcg/dose:

1 ml contiene:

principio attivo: budesonide 1,28 mg;

eccipienti: sodio edetato, sorbato di potassio, glucosio anidro, cellulosa microcristallina, carmellosa sodica, polisorbato 80, acido cloridrico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnico farmaceutica acquisito agli atti).

Indicazioni terapeutiche: riniti allergiche stagionali, riniti perenni allergiche e non allergiche.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5889

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecocillin»

Estratto decreto n. 86 del 28 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Proge Medica S.r.l., con sede in Baluardo Lamarmora n. 4 - Novara, con codice fiscale 01728220037.

Specialità medicinale ECOCILLIN.

Confezioni:

«capsule molli vaginali» 3 capsule - A.I.C. n. 034192017;

«capsule molli vaginali» 6 capsule - A.I.C. n. 034192029;

«sospensione vaginale» 1 flacone - A.I.C. n. 034192031;

«sospensione vaginale» 5 flaconi - A.I.C. n. 034192043,

è ora trasferita alla società: Proge Farm S.r.l. con sede in via Baluardo La Marmora n. 4 - Novara, con codice fiscale 01419800030.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5890

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamyl»

Estratto decreto n. 241 del 23 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmatrading S.r.l, con sede in via Merlo, 1 - Milano, con codice fiscale 10494720153.

Medicinale TAMYL.

Confezioni:

8 capsule 500 mg - A.I.C. n. 025844046;

1 flac. sospensione OS 100 ml 5% - A.I.C. n. 025844061.

È ora trasferito alla società: Ci & Di S.r.l., con sede in via C. G. Merlo, 1, Milano, con codice fiscale 12602380151.

E lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Replens»

Estratto decreto n. 242 del 23 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Columbia Laboratories Ltd, con sede in Titmore Court - Titmore Green - Little Wymondley, Hitchin - Herts, Gran Bretagna.

Medicinale: REPLENS.

Confezione A.I.C. n. 029075013 - gel vaginale 6 applicatori monouso.

È ora trasferito alla società Mipharm S.p.a., con sede in via Bernardo Quaranta, 12, Milano, con codice fiscale 10036820156.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5894

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biolac EPS»

Estratto decreto n. 245 del 23 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioprogress S.p.a., con sede in via Aurelia, 1, Roma, con cadice fiscale 07696270581.

Medicinale BIOLAC EPS.

Confezioni:

20 bustine 10 g - A.I.C. n. 028539029;

1 flac sciroppo 180 ml - A.I.C. n. 028539031.

È ora trasferito alla società: Az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede in viale Amelia, 70 - Roma, con codice fiscale 03907010585.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5896

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluminex»

Estratto decreto n. 247 del 23 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrata a nome della società ECUPHARMA S.r.l., con sede in via Mazzini, 20, Milano, con codice fiscale 10863670153.

Medicinale: FLUMINEX.

Confezione A.I.C. n. 034804017 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

È ora trasferito alla società: Fournier Pharma S.p.a., con sede in via Cassanese, 224, Segrate, Milano, con codice fiscale 09964320155.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5893

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparsil»

Estratto decreto n. 249 del 23 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Remedia S.r.l. con sede in via degli Obizzi. 40, Roma, con codice fiscale 05411231003.

Medicinale: EPARSIL.

Confezioni:

30 capsule 140 mg - A.I.C. n. 023831023;

30 bustine gran. eff. 200 mg - A.I.C. n. 023831035.

È ora trasferito alla società: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede in via Tucidide, 56 - Torre 6, Milano, con codice fiscale 02578030153.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5892

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zanizal»

Estratto decreto n. 250 del 23 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Italfarmaco S.p.a., con sede in viale Fulvio Testi n. 330 - Milano, con codice fiscale 00737420158.

Medicinale ZANIZAL.

Confezioni:

«150» 20 capsule 150 mg - A.I.C. n. 026618013;

«300» 10 capsule 300 mg - A.I.C. n. 026618025;

IV 5 fiale 100 mg/4 ml - A.I.C. n. 026618037,

è ora trasferito alla società: Bruno Farmaceutici S.p.a., con sede in via Salvatore Quasimodo n. 136, Roma - con codice fiscale 05038691001.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5891

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Cruzzy shampoo potenziato al Mesulfene»

Con il decreto n. 800.5/R.P.583/D17 del 15 maggio 2001 è stata revocata, d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

CRUZZY SHAMPOO POTENZIATO AL MESULFENE, registrazione n. 10506 della ditta Celsius S.p.a.

Motivo della revoca: revoca d'ufficio per parere sfavorevole dell'Istituto superiore di sanità del 15 marzo 2000 e del 24 ottobre 2000 in seguito a verifica di documentazione relativa all'efficacia.

01A5886

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucomist»

Con il decreto n. 800.5/R.M.169/D109 del 15 maggio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MUCOMIST: 30 bustine 200 mg - A.I.C. n. 023516 053.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bristol Myers Squibb S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A5887

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ukidan»

Con il decreto n. 800.5/R.M.95/D110 del 16 maggio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

UKIDAN: 1 fl+ 1 f 100000 UI - A.I.C. n. 023208 046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serono Pharma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A5888

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi

a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio		Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
312	RM	Cascialli Silvana e c. s.n.c.	Roma	
407	RM	Di Donna Luciano	Roma	
510	RM	Portoghese Claudio	Roma	
799	RM	Lab. orafo di Castellana A. e Patacchiola A.	Roma	
948	RM	Baguette di Benedini Armando & c. s.a.s	Roma	2
969	RM	Preziosa s.r.l.	Roma	2
971	RM	Pulcini Luigi	Roma	
1036	RM	Joy gold di Zala Mauro e c. s.a.s	Roma	
1039	RM	Bottega di S. Eligio di Tiberti Costantino e c. s.a.s.	Roma	
1181	RM	Mama produzioni s.a.s. di Marco Maria	Roma	
1194	RM	Di Vittorio Scilla	Guidonia Montecelio	
1225	RM	Trerose s.r.l.	Roma	

01A5908

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 1º febbraio 2001 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Modificazioni alla delibera 4 agosto 2000, n. 105/2000, concernente il "Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Robert Bosch Italia S.p.a."». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2001).

Alla pag. 42 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* il titolo della delibera citata in epigrafe deve leggersi: «Modificazioni alla delibera 4 agosto 2000, n. 105/2000, concernente il "Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Robert Bosch Italia S.p.a.". *(Deliberazione n. 6/2001)*», anziché: «Modificazioni alla delibera 4 agosto 2000, n. 105/2000, concernente il "Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Robert Bosch Italia S.p.a."».

01A6116

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651126/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77